



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2026/2029) DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SMI

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione Toscana, è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2026/2029, di n. 200 laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo. I 200 posti disponibili verranno attribuiti in base al piazzamento in graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse in sede di domanda e della capienza formativa delle aule, che saranno attivate su Firenze, Pisa e Siena;

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere cittadino non UE equiparato;
 - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii.
4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di dicembre 2026.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, **esclusivamente in via telematica** ai sensi dell'Art. 8 del D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito in legge n. 35 del 04.04.2012.

Per inserire la domanda è necessario collegarsi alla seguente URL: <https://www.regione.toscana.it/sst>. A questa pagina sarà presente il link al sito di Estar, che si occupa della raccolta delle domande.

Per compilare la domanda:

- il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi Smart tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere alle Sezione “Concorsi” e selezionare la procedura di interesse seguendo le indicazioni per il corretto invio della domanda.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.
3. La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (si consiglia comunque di utilizzare la versione aggiornata del browser Google Chrome).

Si consiglia di effettuare la compilazione con congruo anticipo per evitare un eventuale sovraccarico del sistema per il quale Regione Toscana non si assume alcuna responsabilità. Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini così come la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le dichiarazioni rese dal candidato all'interno della domanda online saranno considerate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere. I candidati pertanto sono invitati a verificare la veridicità delle informazioni inserite nella domanda online prima di chiuderla.

5. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.

6. Nella compilazione della domanda on line il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non UE equiparato; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità) essendo familiare di un cittadino dell'Unione europea; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di



validità; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;

- d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure all'estero, indicando, in caso di risposta positiva, l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
- f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;
- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (*in caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria*);
- i) *di essere/non essere dipendente di ente pubblico o privato (nel caso dovesse ricorrere tale condizione, è tenuto a segnalarlo al momento della presentazione della domanda)*;
- j) di essere a conoscenza:
 - che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. I candidati che avranno inserito e confermato la domanda di partecipazione al concorso entro i termini di apertura del bando, ma che hanno dichiarato il non possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda stessa, dovranno obbligatoriamente comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il giorno antecedente alla data di svolgimento del concorso, l'avvenuto conseguimento del titolo tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegando un documento di identità, all'indirizzo mail corsommg@regione.toscana.it, indicando la data di conseguimento (giorno, mese e anno), l'Università e la votazione, pena la non ammissione al concorso stesso;
 - che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine*), **pena la non ammissione al corso e che il possesso del requisito di cui alla lettera f) deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso**;

7. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.

8. Il candidato:

- a) persona con disabilità di cui alla L. 104/92 dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni



sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso. Il candidato dovrà fornire entro i termini che verranno comunicati dalla Regione Toscana tramite PEC valida certificazione di invalidità (L. 104/92) (rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di disabilità riconosciuto).

b) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) dovrà comunicare, alla Regione Toscana tramite PEC, tempestivamente, la certificazione diagnostica di DSA (L. 170/2010) e quali tra le seguenti misure compensative utilizzare durante lo svolgimento della prova:

- tempo aggiuntivo del 30%,
- calcolatrice non programmabile e non scientifica (da procurarsi a cura del candidato).

9. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona), nonché l'indirizzo di posta elettronica che, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso, costituiranno domicilio digitale.
10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti inseriti in domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite comunicazioni su <http://www.regione.toscana.it/sst>; fanno eccezione le comunicazioni previste nel presente bando all'art. 7 commi 3 e 4 e all'art. 11 comma 6, che saranno fatte agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
11. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC/mail o del sito link <http://www.regione.toscana.it/sst> esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato dall'amministrazione.
12. A completamento della procedura di inoltro della domanda il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
13. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono reperibili al sito Internet della Regione presente al link <http://www.regione.toscana.it/sst>, oltre che nel BURT e presso gli Ordini o provinciali dei medici e chirurghi della Toscana.
14. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della registrazione su procedura online, che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata per la



prova di concorso, al seguente indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it, precisando il seguente riferimento: “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2026/2029”.

3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera l'amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell'art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 6
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 6 – Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 7 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta. La prova si svolgerà solo in presenza, e potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, con conseguente adattamento delle procedure sotto descritte.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet <http://www.regione.toscana.it>
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Toscana, sul sito internet <http://www.regione.toscana.it> ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Toscana.



5. Per quanto riguarda la determinazione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del D.M. Salute 7 marzo 2006.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Sulla base di quanto formalmente autorizzato dal Ministero della Salute, questa Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere la prova concorsuale anche attraverso strumenti elettronici. L'adozione di tale modalità comporterà il conseguente adattamento delle procedure sotto descritte, originariamente riferite all'utilizzo di materiali cartacei. Le istruzioni operative dettagliate circa lo svolgimento della prova digitale saranno inviate tempestivamente ai candidati all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. La commissione, costituita in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.



9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione procede dando inizio ai lavori previsti. I plichi, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente separa le buste contenenti la scheda anagrafica ed il libretto dei quiz dal modulo delle risposte. Si procede alla correzione mediante lettura ottica e successivo abbinamento con le schede anagrafiche reso possibile da codice a barre anonimo apposto dai singoli candidati prima della consegna del compito alla commissione. Successivamente si procede a stilare la graduatoria di merito. La commissione invia la graduatoria stilata agli uffici regionali che si occupano successivamente di redigere l'atto formale di approvazione della graduatoria stessa.
2. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si redige verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
3. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. Qualora la scheda delle risposte venisse consegnata senza aver annerito alcuna casella, la prova non risulterà valutabile e, pertanto, il candidato sarà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria



1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Toscana.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Toscana, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul BURT.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione dell'ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al Corso tramite la specifica applicazione regionale accessibile al seguente URL <https://web.rete.toscana.it/cmmg>. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando - **prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno inviare** comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare:



- a) **di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia**, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) **di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana**, indicando la provincia e il numero di iscrizione.
- c) poiché il requisito dell'iscrizione all'albo professionale è richiesto per tutta la durata del corso, si impegnano a comunicare a Regione Toscana eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall'albo professionale sopravvenute (sino alla conclusione) nel triennio di iscrizione al corso;

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

- 5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile.In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

- 1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente, attualmente di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione;
- 2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del precedente art. 12.
- 3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

- 1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso corso;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15 - Borse di studio

- 1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.



2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Toscana.

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio

1. L'inizio ufficiale del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2026/2029 è previsto entro il mese di Dicembre 2026. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione dal corso.
2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili, pena la non ammissione al corso.
4. Tali medici, laddove partecipino all'assegnazione degli incarichi convenzionali (cd incarichi temporanei), di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019, entro i limiti temporali previsti da normativa vigente, territoriali e di massimale, nonché secondo gli ordini di priorità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, potranno derogare al regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.
5. In applicazione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi temporanei di



assistenza primaria si applica un massimale di 1000 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, secondo modalità definite nell'AIR.

6. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.

Art. 19 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 31 dicembre 2026.
2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore competente in materia di formazione specifica in medicina generale.